

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO
DEI MERCATI TIPICI NEL TERRITORIO COMUNALE
DI TIONE DI TRENTO

(art. 18 della L.P. 30.07.2010 n. 17 – delib. G.P. 1559 del 08.09.2014 - deliberazione della Giunta Comunale n. 276 di data 03.11.2015)

1. Il mercato tipico è promosso da un soggetto organizzatore privato, il quale presenta domanda su apposito modulo, tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del mercato.
Al modulo di domanda deve essere allegata la planimetria del mercato tipico con indicati gli spazi dedicati alla vendita ed all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Sono accolte con priorità le domande presentate da soggetti che hanno quale scopo istituzionale l'attività di sviluppo, promozione e valorizzazione turistica del Comune o locale, estesa all'ambito della Comunità delle Giudicarie. Nel caso in cui più soggetti aventi i requisiti di cui sopra richiedano l'autorizzazione allo svolgimento, nello stesso periodo, di mercati tipici, il numero cronologico di protocollo comporta la precedenza tra le domande presentate.
3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta; la presentazione della stessa equivalente ad avvio del procedimento e, nel caso di incompletezza della stessa, si intende sospeso con la richiesta di ulteriori precisazioni.
4. Il mercato tipico ha quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti a una merceologia specifica o che richiamano un tema specifico o una tradizione. La sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione ha influenza determinante sulla durata del mercato tipico e sulla tipologia dei prodotti tipici, che dovrà risultare da specifica e dettagliata relazione resa dal soggetto promotore del mercato tipico allegata alla domanda.
5. I partecipanti possono essere operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche. Essi devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio.
Essi devono possedere i requisiti soggettivi, morali e professionali, previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 30.07.2010 n. 17, necessari all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e all'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per gli imprenditori agricoli si applica l'art. 4, commi 1 e 6 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228.
E' ammesso l'allestimento di spazi istituzionali, espositivi, di promozione e gestiti a scopo di volontariato, purchè assegnati a soggetti che operano nel Comune di Tione di Trento o a livello locale o provinciale.
6. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione. Qualora detti prodotti non siano già di per sé legati ad una tradizione locale, devono possedere alternativamente le seguenti caratteristiche:
 - > requisiti di innovatività ed originalità;
 - > essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio;

➤ costituire prodotti di nicchia.

7. Tutti gli operatori partecipanti devono rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria, disponendo di opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico.
8. Al fine di evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.
9. Il luogo di svolgimento, lo spazio massimo occupato e la durata di ciascun mercato tipico sono determinati da apposito provvedimento autorizzatorio del Comune di Tione di Trento. Qualora il mercato venisse svolto su suolo privato, al Comune dovrà essere presentato assenso del proprietario delle aree private o del locale.
10. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una sola volta all'anno per una durata massima di 7 giorni.
11. Gli orari di apertura del mercato tipico sono stabiliti dal comune nel provvedimento autorizzatorio di cui al punto 9.
12. Il comune può stabilire una cadenza e una durata diversa da quelle di cui al punto 10 qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla L.P. 17.06.2010 n. 13.
13. Il soggetto promotore è tenuto al versamento del canone di occupazione suolo, ove previsto.
14. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto. Al termine del mercato gli operatori devono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico dato loro in concessione. I rifiuti prodotti devono essere portati presso le rispettive abitazioni o sedi legali per essere poi smaltiti secondo le modalità previste nel rispettivo Comune.
15. I mercati tipici sono indirizzati ad un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito.
16. L'autorizzazione di svolgimento del mercato tipico non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente (ad. es. sicurezza, norme igienico-sanitarie, norme fiscali, occupazione suolo pubblico, inquinamento acustico, SIAE ecc.).